



**S.I.A.P.**

**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia**  
**Segreteria Interprovinciale BARI - BAT**  
**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Prot. nr. 278/2021/S.P.

Bari, 16 ottobre 2021

AL SIGNOR QUESTORE  
BARI

AL SIGNOR QUESTORE  
B.A.T.

AL SIGNOR MEDICO COMPETENTE  
BARI

AL SIGNOR MEDICO COMPETENTE  
B.A.T.

e p.c.

Alla segreteria nazionale S.I.A.P.  
ROMA

All' Ufficio Rapporti Sindacali  
Bari

All' Ufficio Rapporti Sindacali  
B.A.T.

**OGGETTO: PRIMA DOSE DI VACCINO PER IL COVID-19 – GARANTIRE IL DIRITTO DEL PERSONALE AD ACCEDERE IMMEDIATAMENTE AL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN ATTESA DEL RILASCIO DEL GREEN PASS.**

**RICHIESTA EMANAZIONE SPECIFICHE E/O CHIARIMENTI**



**S.I.A.P.**

**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Interprovinciale BARI - BAT  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

La scrivente Segreteria Interprovinciale BARI-BAT, atteso il forte disorientamento sulla questione in oggetto da parte dei “Colleghi” e dei Dirigenti preposti ad effettuare il previsto controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro, è costretta a chiederVi un pronto e risolutivo intervento al fine di poter diradare le difformità applicative/interpretative in essere e garantire, in conformità alla legge, l’accesso ai luoghi di lavoro al personale che, magari proprio su impulso della stringente disposizione sul Green Pass, abbia deciso di sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid-19, senza ricevere “contestualmente” la prevista “certificazione verde Covid-19” da esibire all’atto dell’accertamento sul luogo di lavoro.

Difatti, a ben guardare, l’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – così come modificato in sede di conversione con la Legge 17-giugno-2021-n-87, nella parte che interessa la questione, è stato oggetto delle seguenti modifiche /integrazioni:

All'articolo 9, al comma 3: dopo il primo periodo è stato dapprima inserito il seguente: “«La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata ANCHE contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»”;

Articolo successivamente modificato dall’art. 5 del Decreto-Legge 21 settembre 2021 , n. 127 che testualmente si riporta:

“Art. 5. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: “ ..... c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione» .....»”.





**S.I.A.P.**

**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia**  
**Segreteria Interprovinciale BARI - BAT**  
**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Dunque la versione aggiornata dell'articolo 9 in questione, per la parte d'interesse attualmente recita:

*“La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata ANCHE contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e HA VALIDITÀ DALLA MEDESIMA SOMMINISTRAZIONE fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, etc.....”*

Orbene, dal punto di vista normativo, con la presente, nel rimettere la questione anche alla Segreteria Nazionale per le opportune valutazioni in ordine alle attività da poter intraprendere, si avanza quale spunto da vagliare, per scongiurare dannose difformità interpretative, quello di intervenire per chiedere che, da subito in fase operativa e poi in sede di conversione del Decreto Legge in parola, la mera facoltà (rappresentata dalla particella “ANCHE”) di rilasciare la certificazione verde COVID-19 contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino che, nei fatti, aveva una *ratio* soltanto con la previgente disciplina che posticipava l'effettiva validità della medesima dal quindicesimo giorno successivo, divenga per espressa indicazione governativa “un obbligo contestuale”. Atteso che, ad oggi, la validità della certificazione *de qua* decorre dalla data di somministrazione della prima dose del vaccino.

Scongiurando così il configurarsi di qualsivoglia dubbio e/o difformità interpretativa.

Purtroppo, come certo si potrà riscontrare, è insorto un problema applicativo/interpretativo in quanto, da un lato, ai colleghi che ricevono la prima dose di vaccino, ad oggi, non viene rilasciata contestualmente la certificazione verde Covid-19, dall'altro, al personale addetto all'accertamento del Green Pass sul posto di lavoro, non essendo stato precisato che in tale casistica magari risulti sufficiente attestare l'avvenuta ricezione della prima dose vaccinale, non resterà che vietare l'accesso al collega e/o allontanarlo e sanzionarlo in applicazione delle direttive ricevute.

I risvolti negativi non sono di poco conto, decine di Poliziotti si stanno affrettando a vaccinarsi per poi scoprire che, gioco-forza, per recarsi a lavoro anche da vaccinati potranno comunque essere indirizzati/obbligati (al fine di evitare problemi/sanzioni) ad effettuare, a proprie





**S.I.A.P.**

**Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Interprovinciale BARI - BAT  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

spese, quantomeno 6/7 tamponi antigenici (per una spesa pro capite evitabile di circa € 100,00 a prezzi calmierati!) per coprire il lasso di tempo che attualmente si attende per ricevere la richiesta certificazione verde.

Pertanto, nel caso in cui non risulti possibile agire tempestivamente con la modifica richiesta, si chiede alle SS.LL. di valutare l'opportunità di diramare una nota esplicativa finalizzata ad autorizzare tempestivamente, in maniera chiara, il personale che versa nelle condizioni sopra esposte ad accedere regolarmente al luogo di lavoro esibendo, in conformità al disposto normativo, l'attestazione inerente alla prima dose di vaccino ricevuta, in forma cartacea o digitale.

D'altronde, nel rileggere in maniera sistematica il citato art. 9, questo, alla luce delle suindicate modifiche intervenute *al comma 3, terzo periodo*, già prevede al punto 1) lettera a), testualmente quanto segue: “Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) *certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;*”.

Attesa la natura cogente e la delicatezza della questione, che peraltro risulta sovrapponibile ed estensibile a tutti i Dirigenti che assumono la veste di Datore di Lavoro (ad esempio Reparto Mobile, R.P.C.C., Compartimenti Polfer e Stradale, Compartimento Polizia Postale etc..) la scrivente O.S., certa delle Vostre sensibilità e vicinanza alle problematiche del personale, resta in attesa di un cortese riscontro.

Cordialità.

Il Segretario Interprovinciale

Vito VENTRELLA